



REPUBBLICA ITALIANA

58/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59689**

del registro di segreteria, promosso da

-MALLUS Flavio, nato a Cagliari (CA) il 19.08.1969 (C.F. MLL FLV 69M19 B354T) rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.

Sebastiano Cheri (C.F. CHRST65R24I448S), ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del medesimo, in Cagliari, Via Carrara 23,

- appellante -

contro

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna;

- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti

-appellati -

nonché nei confronti di

-F.M.- FABBRICAZIONI METALLICHE S.r.l, in liquidazione, con sede in Uta (CA), Strada VII, Zona Industriale Macchiareddu s.n.c., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 02776820926, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, dott. Carlo Alberto ZUALDI, nato a Spoleto (PG), il 02.07.1961, C.F. ZLD CLL 61L02 I921K, con studio in Spoleto (PG), Via I° maggio, presso il Centro Direzionale Due Pini, pec cazualdi@pec.it;

e di

-F.M.- FABBRICAZIONI METALLICHE S.r.l, in liquidazione e in fallimento, con sede in Uta (CA), Strada VII, Zona Industriale Macchiareddu s.n.c., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 02776820926, in persona dei curatori fallimentari e legali rappresentanti pro-tempore Dott. Alberto PICCIAU, nato a Cagliari il 24.07.1963, C.F. PCC LRT 63B24 B354V, con studio in Cagliari, Via G.B. Tuveri, n. 54/B e Dott. Marco RACHEL, nato a Cagliari, il 16.12.1966, C.F. RCH MRC 66T16 B354S, con studio in

Cagliari Piazza Repubblica, n. 4 - PEC.:
marco.rachel@pecprocessotelematico.it;

per la riforma

- della sentenza n. 351/2021 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, depositata in data 3 novembre 2021 e notificata in data 10 novembre 2021.

VISTO l'atto d'appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 21 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore Consigliere Beatrice Meniconi, l'Avv. Sebastiano Cheri per l'appellante e il V.P.G. Consigliere Alfio Vecchio per la Procura Generale. Nessuno è comparso per F.M.- FABBRICAZIONI METALLICHE S.r.l in liquidazione e in fallimento.

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione la Procura contabile presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna ha evocato in giudizio:

- MALLUS Flavio, in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della società F.M. FABBRICAZIONI METALLICHE S.r.l, nonché detta società F.M. FABBRICAZIONI METALLICHE S.r.l, in liquidazione e la medesima società F.M. FABBRICAZIONI METALLICHE S.r.l in liquidazione e in fallimento,

per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 492.240,30, oltre accessori, in favore della Regione Autonoma della Sardegna, per aver ottenuto fraudolentemente, ovvero tramite dichiarazioni e titoli di spesa non rispondenti al vero, contributi pubblici a valere sui fondi del P.O.R. Sardegna 2007/2013- bando P.I.A. -*“Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria Artigianato e Servizi”* 2008 - ovvero le agevolazioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 49/22 del 28 novembre 2006 e n. 27/19 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di una nuova unità produttiva in Uta (CA), Zona Industriale Macchiareddu.

L’informativa dei fatti di danno erariale in data 13 maggio 2019, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza – Gruppo Tutela Spesa Pubblica – Sezione Accertamenti Danni Erariali di Cagliari, si correlava alle indagini svolte nel procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari (R.G.N.R. n. 10223/2015), con avviso di conclusione delle indagini penali per il delitto di cui all’art. 640 bis c.p.p. notificato in data 13 giugno 2019 a MALLUS Flavio, in relazione all’erogazione della citata somma di euro 492.240,30 a valere sui fondi pubblici innanzi richiamati.

2. Con sentenza n. 351/2021 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna ha accolto integralmente la domanda proposta dalla Procura regionale.

Il giudice territoriale, in via preliminare, ha precisato che la società F.M.-FABBRICAZIONI METALLICHE S.r.l. - esercente l'attività di produzione e di installazione di serramenti metallici e non metallici, nonché di prodotti di carpenteria- era stata prima posta in liquidazione volontaria (in data 4 febbraio 2014), e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari (con sentenza n. 36/2016 del 26 febbraio 2016), divenendo dunque, nella detta veste di soggetto fallito, l'esclusiva destinataria degli atti del processo, e, non essendosi costituita in giudizio, ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.

Nel merito, la sentenza ha ritenuto raggiunta la piena prova della non rispondenza al vero delle operazioni e lavorazioni descritte nelle fatture e quietanze esibite dal MALLUS al fine di ottenere la pubblica contribuzione, anche in considerazione del fatto che la difesa del convenuto non aveva contestato la ricostruzione dei fatti svolta dalla Procura contabile, né che i comportamenti fraudolenti fossero stati posti in essere dal MALLUS.

La sentenza ha in particolare affermato che la falsa dichiarazione di spese non realmente sostenute determina il venir meno del diritto del percettore alla misura di sostegno, e, quindi, fonda l'obbligo di

restituzione integrale di quanto ottenuto, come previsto dall'art. 30 del Regolamento C.E. del 19 gennaio n. 73, gravante sulla società F.M. FABBRICAZIONI METALLICHE S.r.l, in liquidazione e in fallimento, per aver percepito i finanziamenti non dovuti, ed anche sul MALLUS, quale autore materiale delle condotte dolose, avendo egli volontariamente e scientemente prodotto ed esibito molteplici dichiarazioni e titoli di spesa non rispondenti al vero, per far ottenere alla Società i contributi non dovuti, così determinando una sorta di "sforamento" dello schermo societario da parte del suo amministratore unico.

Conseguentemente il giudice territoriale ha condannato Flavio MALLUS e la F.M.-FABBRICAZIONI METALLICHE S.r.l in liquidazione e fallimento, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 492.240,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in favore della Regione Autonoma della Sardegna, oltre alle spese processuali liquidate in euro 1.229,28, in favore dello Stato.

3. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello MALLUS Flavio, con atto notificato in data 7 gennaio 2022, affidato a due motivi di doglianza:

1) inammissibilità dell'atto di citazione, in quanto depositato oltre il termine, di centoventi giorni, prescritto dall'art. 67 del c.g.c.;

2) erroneità della sentenza, per travisamento dei fatti, non avendo il primo giudice adeguatamente considerato che il MALLUS aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società solo fino alla data del 23 maggio 2013, quando ancora la società non aveva incassato la totalità del contributo pubblico.

Al Mallus sarebbe infatti subentrato Fabio Sanna, amministratore unico tuttavia mai citato in giudizio dalla Procura contabile, anche se durante il suo mandato la società incassò l'ultima rata del contributo (7.01.2014). La sentenza gravata avrebbe dunque errato nel condannare il Mallus che, da vari mesi, non aveva più alcun potere di incidere sulla gestione societaria, addossandogli così una responsabilità per fatti e/o omissioni compiuti, dopo le dimissioni, ad opera di un terzo, che, quale nuovo amministratore, avrebbe potuto "porre in essere ogni giusto comportamento alternativo lecito", magari rivedendo l'operato del Mallus, con la correzione di eventuali errori e/o mancanze della domanda di contributo, eventualmente persino rinunciandovi o restituendo quanto già percepito.

Ha concluso per la riforma dell'impugnata sentenza, dichiarando l'inammissibilità dell'atto di citazione. Nel merito ha chiesto l'assoluzione del Mallus per mancanza degli elementi soggettivi e oggettivi della responsabilità erariale alla data di perfezionamento della fattispecie che ha determinato il danno erariale del 7 gennaio 2014.

4. La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, con atto depositato in data 1 settembre 2023, ritenendo infondati i motivi di doglianza avversari. Ha dunque contestato sia l'addebito di tardività dell'atto di citazione indicando una diversa data di notifica dell'invito a dedurre, sia le censure mosse alla sentenza di primo grado, condividendo il passaggio motivazionale di prime cure di addebito al Mallus per la condotta fraudolenta tenuta al fine del conseguimento delle erogazioni pubbliche, rivestendo egli la carica di Presidente del consiglio di amministrazione al momento dell'assegnazione dei finanziamenti.

Ha dunque concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

5. All'udienza del 29 settembre 2023, constatata l'assenza della parte appellante, il giudizio è stato rinviato, *ex art. 196 c.g.c.*, all'udienza del 9 febbraio 2024, ove, considerata l'istanza di rimessione in termini e di differimento di udienza per motivi di salute del difensore dell'appellante, la causa, sentito il Pubblico ministero, è stata rinviata, *ex art. 92 c.g.c.*, all'udienza del 20 settembre 2024.

Con Ordinanza resa alla detta udienza, in considerazione del pronunciamento di primo grado della condanna, in solido, della società in fallimento, quale esclusiva destinataria degli atti processuali (capo

inappellato), e constatata la irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, è stato disposto, ai sensi dell'art. 183 c.g.c., il rinnovo delle notifiche dell'atto di appello a F.M. Fabbricazioni Metalliche s.r.l. in liquidazione e in fallimento, in persona di entrambi i curatori fallimentari e legali rappresentanti, adempimento che risulta eseguito dalla difesa dell'appellante Mallus.

In vista dell'odierna udienza, la difesa dell'appellante ha altresì provveduto al deposito, in data 22 ottobre 2024, di ulteriore documentazione afferente a due sentenze emesse dal Tribunale penale di Cagliari negli anni 2022-2023.

6. All'udienza odierna il difensore dell'appellante ha insistito nei motivi di appello, evidenziando la portata delle sentenze penali e del risarcimento derivatone a carico del Mallus. La Procura generale ha insistito per il rigetto dell'appello, considerate le domande di contributo firmate dal Mallus e l'irrilevanza delle sentenze penali.

Nessuno è comparso per F.M.- FABBRICAZIONI METALLICHE S.r.l, in liquidazione e in fallimento.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

7. In via preliminare il Collegio rileva che, malgrado la regolarità delle notifiche, la F.M. Fabbricazioni Metalliche s.r.l. in liquidazione ed in

fallimento non risulta costituita in giudizio e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia.

8. Il Collegio, sempre in via preliminare, è chiamato ad esaminare la censura proposta dall'appellante relativa alla inammissibilità dell'atto di citazione, per l'affermato sfioramento del termine fissato dall'art. 67, quinto comma, del c.g.c. per cui "Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'art. 68".

Ebbene, anche a prescindere dalla circostanza che trattasi di una doglianza proposta per la prima volta in appello, il Collegio ne rileva l'infondatezza.

Infatti, come esplicitato dalla Procura generale, l'invito a dedurre risulta notificato al MALLUS in data 30.09.2020 (e non, come invece erroneamente indicato nell'atto di appello, in data 18.06.2020), così che dal termine di 45 giorni a favore dell'invitato (che veniva a scadere il 14.11.2020) decorrevano i 120 giorni per il deposito dell'atto di citazione (14.03.2021), che risulta ampiamente rispettato in quanto l'atto di citazione è stato depositato in data 04.12.2020.

Né la doglianza si rivela fondata quand'anche fosse riferita, come osservato dalla Procura generale, al successivo sesto comma dell'art. 67

del c.g.c. - riferito all'invito a dedurre emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, ove il termine decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato - in quanto l'ultima notifica risulta, comunque, quella effettuata al prevenuto MALLUS (come detto, in data 30.9.2020).

In considerazione di quanto detto la richiesta di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per tardività deve essere rigettata.

9. Con riferimento al merito, e dunque al secondo motivo di gravame con cui il Mallus ha rilevato l'assenza di responsabilità erariale per essere cessato dalla carica di amministratore unico della società Fabbricazioni Metalliche s.r.l. in data 23.05.2013, ovvero in periodo antecedente il conseguimento dell'ultima rata del contributo pubblico, avvenuta in data 07.1.2014, quando amministratore della società era il Sig. Fabio Sanna, che ben avrebbe potuto compiere attività utili a scongiurare il lamentato danno erariale, correggendo eventuali errori della domanda di contribuzione e/o procedendo alla restituzione del contributo pubblico già percepito, il Collegio osserva quanto segue.

La doglianza, già sollevata nel giudizio di primo grado, non può trovare accoglimento, dovendosi, sul punto, confermare la sentenza del giudice territoriale.

Dalla ricostruzione dei fatti svolta dalla Procura contabile (che peraltro non risultano contestati dalla difesa del Mallus nel corso del giudizio di primo grado) e dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge che il Mallus è stato condannato a rifondere il danno subito dalla Regione Autonoma della Sardegna per le condotte da lui fraudolentemente poste in essere per far ottenere alla società F.M. FABBRICAZIONI METALLICHE s.r.l. i contributi non dovuti, ovvero in quanto “autore materiale delle condotte poste in essere per ottenere le contribuzioni pubbliche in violazione delle condizioni previste dalle norme disciplinanti l’erogazione dei finanziamenti in esame”.

La difesa dell’appellante infatti mai ha contestato che, in data antecedente le dimissioni dalla carica di amministratore unico della società (risalente al 23.5.2013), il Mallus abbia presentato alla Regione Autonoma della Sardegna la domanda per ottenere le agevolazioni di cui trattasi (17.10.2008), né gli ulteriori documenti ufficialmente depositati al fine del conseguimento dell’intero contributo pubblico, risultando questo in gran parte accreditato in favore della società F.M. (443.016,27 euro), già prima delle dette dimissioni (ovvero alla data del 16.5.2011).

Ciò che rileva è dunque la condotta del Mallus tesa a far conseguire alla società i finanziamenti in realtà non dovuti, e non una responsabilità

oggettiva derivante dalla sua qualità di amministratore unico, che sarebbe poi “transitata” in capo al nuovo amministratore Sig. SANNA.

Né può trovare accoglimento la tesi dell’appellante per cui il MALLUS, al momento finale del perfezionarsi della fattispecie acquisitiva del contributo, non avrebbe avuto, ormai da mesi, alcun potere di incidere sulla stessa.

Emerge infatti dalle visure camerali in atti della società F.M. FABBRICAZIONI METALLICHE S.r.l in liquidazione e in fallimento che MALLUS Flavio, dalla data del 23.5.2013, assumeva la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della società, mentre il Sig. Fabio Sanna acquisiva quella di amministratore delegato.

Né risulta comprovata l’affermazione resa dalla difesa dell’appellante nel corso dell’odierna udienza, con riferimento all’assenza di poteri di fatto in capo al prevenuto.

E’ dunque condivisibile l’affermazione del giudice di prime cure per cui “l’assegnazione dei finanziamenti e la conseguente erogazione, anche se avvenuta a distanza di tempo, quando il MALLUS non era più amministratore, ma comunque presidente del consiglio di amministrazione, sulla base delle evidenze processuali, sono da ricondurre esclusivamente al comportamento di quest'ultimo, mentre la difesa del MALLUS non ha fornito alcuna prova di un coinvolgimento del sig. SANNA, al fine di fare ottenere il contributo alla società...”.

Anche lo “sforamento dello schermo societario” da parte dell’amministratore unico, dovuto alla percezione fraudolenta del contributo pubblico, “tale da far assumere a questi un rilievo autonomo rispetto a quello della società beneficiaria e una propria soggettività nella gestione delle pubbliche risorse” di cui parla il giudice di primo grado, è orientamento ormai consolidato, da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi.

La giurisprudenza contabile, in fattispecie analoghe, ha infatti osservato che: *“Giova quindi verificare la sussistenza della giurisdizione di questa Corte nella materia controversa, che attiene al danno erariale scaturito dalla illegittima fruizione, da parte dei convenuti, di un finanziamento comunitario per il settore agricolo.*

È infatti pacifico che, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, non rilevi la natura, privatistica nel caso che ne occupa, del soggetto che ha cagionato il danno, bensì la natura pubblica delle risorse finanziarie deviate dalla loro istituzionale funzione (cfr. Sez. II App., sent. n. 345/2017).

In presenza di un programma pubblico, che implica l’impiego di risorse pubbliche, chi è chiamato a partecipare alla sua realizzazione è avvinto all’Amministrazione da un rapporto di servizio.

Noto è, del resto, l’orientamento di legittimità, secondo cui “il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non

economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguito, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile" (Cass., Sez. Un., sent. 1 marzo 2006, n. 4511; conf. Cass., Sez. Un., sent. 5 giugno 2008, n. 14825 e Cass., Sez. Un., sent. 3 marzo 2010, n. 5019).

Tale rapporto non solo ricorre in relazione alla posizione della Società ..., ma anche di quella del sig., oggi convenuto insieme alla Società...(che, n.d.r.).., agendo per la Società e falsamente attestando la sussistenza di requisiti invero insussistenti (per come si dirà infra), ha personalmente posto in essere la condotta pregiudizievole, concorrendo alla deviazione delle pubbliche risorse afferenti al programma dalla loro istituzionale funzione.

Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, l'inserimento in via di fatto degli amministratori di una persona giuridica privata nel procedimento di utilizzazione delle risorse pubbliche ne determina l'assoggettamento alla giurisdizione contabile, insieme alla persona giuridica formale beneficiaria del finanziamento (Cass. civ., Sez. Un., sent. 23 settembre 2009, n. 20434).

Consonante con l'indirizzo di legittimità è il radicato orientamento del giudice contabile, che ha avallato l'estensione della giurisdizione contabile anche nei confronti di amministratori e legali rappresentanti degli enti privati destinatari di risorse pubbliche, con il "sostanziale superamento del "velo" societario che invece si oppone alle azioni di recupero operate dalla pubblica amministrazione erogatrice, che vedono convenibile il solo ente o società beneficiari del contributo, con le connesse possibilità di vanificazione dell'azione in relazione ad eventi fallimentari o di sostanziale incapacienza di tali soggetti, il cui capitale sociale è normalmente di limitata entità (trattandosi di norma di società di persone o al più di srl), ed in presenza di una finora inefficiente escussione degli strumenti di garanzia pur previsti" (Sez. Umbria, sent. n. 65/2016; conf. Sez. Abruzzo, sent. n. 204/2021). (Corte conti, Sez. Giur. Emilia Romagna n. 396/2021 in data 20.12.2021, e Cass. SS.UU., 5 giugno 2018, ord. n. 14436; Cass. SS. UU., ord. 27 aprile 2010, n. 9966, Cass. SS.UU. 9 gennaio 2013 n. 295).

E più in dettaglio "Nel caso di specie, il "petitum sostanziale" prospettato dal Procuratore regionale ha perfettamente focalizzato le condotte direttamente imputabili all'appellante..., il quale, con dolosa e arbitraria intromissione nella gestione delle risorse pubbliche ottenute dall'Associazione che presiedeva..., ha di fatto determinato un'apparente regolarità di tutte le condizioni necessarie per l'accesso ai fondi pubblici, poi effettivamente (sia pure in parte) erogati. L'intero iter procedimentale risulta disseminato di false attestazioni, artatamente predisposte proprio dal...al fine di indurre nell'amministrazione

regionale il ragionevole affidamento circa l'effettiva sussistenza dei presupposti. (Corte conti, II Sez. Giur. Centr. App. sent. n. 15/2020 in data 30.1.2020).

Né possono rilevare in senso contrario le risultanze dei processi penali, di cui l'appellante ha notiziato questa Corte con il deposito delle seguenti pronunce:

a) Sentenza n. 132/22 emessa dalla Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare del Tribunale Ordinario di Cagliari in data 10.02.22 che ha dichiarato, tra l'altro, il non luogo a procedere nei confronti di Flavio Mallus:

-con riferimento al capo C), per il reato di cui all'art. 640 bis del codice penale "poiché, con artifici e raggiri, induceva in errore i funzionari della Regione Sardegna Autonoma deputati alla gestione dei Fondi PIA 2008-POR 2007/13, procurandosi l'ingiusto profitto costituito dal conseguimento di una erogazione pubblica ammontante complessivamente a 492.240,30 euro...Artifici e raggiri consistiti nel contraffare i documenti fiscali giustificativi delle spese rendicontate dalla F.M. Srl al fine di ottenere la concessione della predetta erogazione", perché estinto per prescrizione;

- con riferimento a fatti di cui al capo H), riconducibili al reato di bancarotta, in concorso con altri, perché il fatto non sussiste;

b) Sentenza del Tribunale di Cagliari n. 9021 in data 10.10.2023, divenuta definitiva in data 10.11.2023, con cui Mallus Flavio, evocato anche quale amministratore della F.M. Fabbricazioni Metalliche s.r.l., ha patteggiato la pena di 4 anni e mesi 5 di reclusione, oltre pene accessorie, con riferimento, tra l'altro, all'appropriazione di erogazioni pubbliche, in concorso con altri, apportate dalla Regione Autonoma della Sardegna nel "Fondo Ingenium".

Infatti, come ha correttamente rilevato la Procura generale, il proscioglimento, con riferimento a fattispecie sovrapponibili ai fatti di causa, è derivato solamente dall'operare del tempo (estinzione per prescrizione), senza alcuna valutazione del merito, ed il giudizio penale sembra comunque proseguire in sede penale con riferimento ai reati fallimentari, pure contestati all'appellante.

Né i fatti oggetto della seconda sentenza (di patteggiamento), relativi al cd. "Fondo Ingenium", sembrano attinenti ai fatti che ci occupano, malgrado le affermazioni di segno contrario del difensore dell'appellante all'odierna udienza, non potendo comunque le somme confiscate al prevenuto, di cui peraltro non vi è chiarezza, rilevare ai fini del risarcimento erariale, ma, se mai, al più, solo in sede di esecuzione.

10. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'appellante nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **MALLUS Flavio** nel giudizio iscritto al n. **59689** del registro di segreteria,

-dichiara la contumacia di F.M.- FABBRICAZIONI METALLICHE S.r.l in liquidazione e in fallimento;

- rigetta l'appello, confermando la sentenza gravata;

- condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 144,00 (*centoquarantaquattro/00*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 21 febbraio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Beatrice MENICONI

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17/04/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI